

NOTE E COMMENTI

COMMENTI AL M.P. “DE CONCORDIA INTER CODICES”*

PABLO GEFAELL

IL 31 maggio 2016, Papa Francesco ha firmato il *motu proprio* “*De Concordia inter Codices*” (DCC), che è stato promulgato tramite l’edizione su «L’Osservatore Romano» del 16 settembre 2016, e che sarà successivamente pubblicato ufficialmente negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Quasi un anno prima della promulgazione del *motu proprio*, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (PCTL) e la Congregazione per le Chiese Orientali avevano organizzato una Giornata di Studio per celebrare il 25° anniversario dell’entrata in vigore del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).¹ Durante tale evento ebbi l’incarico di predisporre una relazione sui lavori di preparazione nonché sul probabile contenuto dell’allora futuro *motu proprio* che ora ha visto luce.² Mi avvantaggerò perciò di quel mio resoconto per presentare qui il nuovo testo legale, aggiungendo alcuni altri commenti.³

Da parecchi anni gli studiosi avevano fatto presente al PCTL diversi punti su cui il CIC e il CCEO non erano in armonia. Tali punti non si riferivano alle

* Vedi il testo del *motu proprio* “*De Concordia inter Codices*” nella sezione “Documenti, Atti di Papa Francesco”.

¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI – CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Giornata di Studio “*Il Codice delle Chiese Orientali. Problematiche attuali e sviluppi legislativi*”, Roma 18 ottobre 2015. Con la collaborazione del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e del Pontificio Istituto Orientale, nonché con l’adesione della *Société du Droit des Églises orientales*.

² P. GEFAELL, *L’armonizzazione tra i due Codici: problematiche giuridiche aperte* (in corso di stampa). È stata pubblicata una traduzione inglese: P. GEFAELL, *Harmonizing the two Codes: Open Legal Issues*, in IDEM, *Harmonizing the Canons*, Bengaluru (India), Dharmaram Publications, 2016, pp. 3-18.

³ Per quanto mi risulta, dalla stesura del presente articolo fino alla sua effettiva pubblicazione sono anche apparsi almeno due articoli di altri autori che commentano lo stesso *motu proprio*. Cf. J. ABBASS, *The Concordia inter Codices: A Commentary*, «*Studia Canonica*», 50 (2016), pp. 232-245; F. CATOZZELLA, *Le modifiche in materia di forma canonica del matrimonio introdotte dal Motu Proprio De Concordia inter Codices*, «*Stato, Chiese e pluralismo confessionale*», 6 (2017), pp. 1-40 [Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20 febbraio 2017].

legittime diversità normative esistenti tra i due corpi legali, vicendevolmente autonomi all'interno dell'unità cattolica (cf. can. 1 CIC – can. 1 CCEO). Si trattava, invece, di norme che si riteneva conveniente armonizzare perché, senza essere delle peculiarità orientali o latine, non di rado entravano in gioco nei rapporti giuridici tra fedeli appartenenti a diverse Chiese, vale a dire, da una parte la Chiesa latina e dall'altra le diverse Chiese orientali cattoliche. Ciò è specialmente necessario nell'attuale contesto di ingente immigrazione da Oriente verso Occidente. Per lo stesso motivo, conveniva pure arricchire la disciplina latina con alcune norme esistenti nel Codice orientale sulle relazioni con i fedeli delle Chiese orientali non cattoliche.

Sin dal 2007, Benedetto XVI aveva dato impulso ai lavori di una Commissione per la concordia tra i Codici. Le proposte di tale Commissione furono sottoposte al vaglio di parecchi esperti del diritto canonico in tutto il mondo. Esaminando le osservazioni di questi esperti al testo della Commissione, nel 2012 la Plenaria del PCTL approvò un testo finale con undici proposte di armonizzazione che, accolte dal Romano Pontefice senza sostanziali modifiche, costituiscono la base degli articoli del *motu proprio* ora promulgato. Gli articoli di questa nuova legge pontificia armonizzano le due discipline nei punti che sono stati ritenuti più urgenti, anche se vi sarebbero ancora molti altri da armonizzare. Tra le norme ritenute più urgenti si annoverano principalmente quelle sull'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* e sul matrimonio.

1. MODO DI PROMULGAZIONE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL *MOTU PROPRIO*

La prima cosa che occorrerebbe chiarire riguarda la data di entrata in vigore di questo *motu proprio*. Secondo il can. 8 del CIC, una legge ecclesiastica “universale”⁴ entra in vigore «compiuti tre mesi dal giorno apposto al numero degli *Acta*». Tuttavia, nel nostro caso, il *motu proprio* non è stato promulgato negli *Acta Apostolicae Sedis* (come eccezione legittima al modo usuale previsto dallo stesso can. 8 CIC), bensì ne «L'Osservatore Romano», sebbene si disponga che si “pubblichino” anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*. Allora, quando entrerà in vigore? Dopo tre mesi dalla promulgazione (16 settembre 2016)? Oppure dopo tre mesi dalla futura pubblicazione sugli «AAS» (che può tardare parecchio)? Appurare questo è importante, perché nel *motu proprio* ci sono delle novità che incidono sulla validità del matrimonio.

In realtà, se si legge correttamente il can. 8 CIC, si osserva che il riferimento alla data del numero degli «AAS» si riferisce solo al modo ordinario

⁴ Sia chiaro che questo canone latino parla di legge “universale” nel senso di valere per tutta la Chiesa latina ma solo per essa (cf. can. 1 CIC). Invece il can. 1489 CCEO evita questa ambiguità.

della promulgazione della legge universale (ovvero quando essa si promulga mediante la pubblicazione su questo periodico) non invece all'inciso «nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus», che è il caso che ora ci interessa. La dottrina è unanime nell'interpretare che i tre mesi di *vacatio legis* richiesta vale per qualsiasi modo di promulgazione. Ritengo, dunque, che questo *motu proprio* entri in vigore il 16 dicembre 2016 (vale a dire, tre mesi dopo il 16 settembre 2016, data della promulgazione ne «L'Osservatore Romano»).

2. UNIFICAZIONE DELLA TERMINOLOGIA USATA PER RIFERIRSI ALLE CHIESE *SUI IURIS*

Come misura generale, il *motu proprio* ha optato per uniformare il modo di esprimere ciò che nel CIC si chiamava indiscriminatamente Chiesa “rituale” (cf. cc. 111 § 1 e 112 § 2, 3°), Chiesa “rituale *sui iuris*” (cf. cc. 111 § 2 e 112 § 1) oppure soltanto “rito” (cf. can. 383 § 2). Nel CCEO si usa soltanto l'espressione “Chiesa *sui iuris*”, perché tale figura gerarchica – pur avendo un patrimonio rituale proprio – non è un rito bensì una struttura organizzativa.⁵ Così si è deciso di uniformare in questo senso tale terminologia nei canoni 111, 112, 535 § 2 e 1109 del CIC, ma esistono altri canoni in cui forse sarebbe opportuno procedere nello stesso senso (cf. cc. 383 § 2, 450 § 1, 476, 518, 1015 § 2, 1021, ecc.), mentre in altri canoni il termine “rito” potrebbe rimanere, perché riferito più specificamente alla dimensione rituale liturgica (cf. p. es. can. 214). Per completezza, ritengo, infine, che nel can. 1127 § 1 CIC sarebbe stato più coerente cambiare l'espressione «parte non cattolica di rito orientale» con «parte appartenente ad una Chiesa orientale non cattolica».

3. L'ASCRIZIONE DEL BATTEZZANDO ALLA CHIESA *SUI IURIS* DEL GENITORE CATTOLICO

Il *motu proprio* ha aggiunto un nuovo paragrafo al can. 111 CIC per ricevere nella disciplina latina ciò che era già previsto nel can. 29 § 1 CCEO, vale a dire: se soltanto uno dei genitori è cattolico, il minore di 14 anni mediante la ricezione del battesimo viene ascritto alla Chiesa a cui appartiene il genitore cattolico (cf. art. 1 DCC, can. 111 § 2).

Su questo argomento, per lunghi anni c'è stato acceso dibattito tra gli

⁵ Cf. PCCICOR, *Principi direttivi per la revisione del Codice di diritto canonico orientale*, «Nuntia», 3 (1976), p. 7. Cf. anche, I. ŽUŽEK, *Che cosa è una Chiesa, un Rito Orientale?*, «Seminarium», 28, nuova serie 15/2 (1975), pp. 263-277 [qui p. 273]; G. NEDUNGATT, *The Spirit of the Eastern Code*, Rome-Bangalore, Centre for Indian and Inter-religious Studies-Dharmaram Publications, 1993, p. 71; P. GEFAELL, *Le Chiese sui iuris: “Ecclesiofania” o no?*, in *Le Chiese ‘sui iuris’: Criteri di individuazione e delimitazione*, Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia), 6-7.03.2004, a cura di L. Okulik, Venezia, Marcianum Press, 2005, pp. 7-26 [qui, p. 13].

autori,⁶ a causa di una risposta particolare della Congregazione per le Chiese orientali, confermata poi dalla Congregazione per la dottrina della fede. La risposta riguardava alcuni casi in cui una donna orientale cattolica, abbandonata dal marito ortodosso, chiedeva cosa fare affinché il figlio piccolo – battezzato nella Chiesa ortodossa per volontà del padre, ma ora cresciuto ed educato solo dalla madre – fosse considerato cattolico. La risposta concorde delle due Congregazioni fu che, in forza del can. 29 § 1 CCEO, il figlio era da ritenersi cattolico sin dal battesimo, fino a che eventualmente dopo i 14 anni non avesse fatto una scelta personale di appartenenza alla confessione non cattolica. Si badi bene che, secondo tale risposta, il bambino appartiene alla Chiesa cattolica malgrado sia stato battezzato nella Chiesa ortodossa.

Tuttavia, personalmente non ritengo che tale risposta possa essere generalizzata a tutti i figli dei matrimoni misti, perché, se essi sono stati deliberatamente battezzati ed educati in una Chiesa o Comunità ecclesiale non cattolica, mi sembrerebbe incoerente considerarli cattolici in forza di un'interpretazione troppo letterale del can. 29 § 1 CCEO (e ora anche del can. 111 § 2 CIC).⁷ Difatti, se i figli dei matrimoni misti fossero sempre e comunque cattolici, non si capirebbe perché il can. 1125 CIC e il can. 814 CCEO richiedano che in questi matrimoni la parte cattolica debba promettere sinceramente di “fare quanto è in suo potere” affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica: tale espressione legale suppone l'indesiderata ma reale eventualità che, malgrado aver fatto tutto il possibile, il figlio non sia cattolico.

Inoltre, se quei figli fossero sempre cattolici, per essere sinceri nei rapporti ecumenici, si dovrebbe informare apertamente la parte non cattolica di tale fatto, cosa che ovviamente non si fa. Infine, se i figli di matrimoni misti battezzati ed educati come ortodossi fossero comunque cattolici fino alla scelta personale contraria dopo i quattordici anni, allora essi incorrerebbero nel delitto di scisma e dovrebbero essere scomunicati (*latae sententiae* se erano latini, o *ferendae sententiae* se orientali: cf. can. 1364 CIC – can. 1437 CCEO), cosa a mio avviso impensabile.

⁶ Cf. D. SALACHAS, *Lo status giuridico del figlio minorenne nei matrimoni misti tra cattolici ed ortodossi. Un problema ecclesiologico, giuridico ed ecumenico*, in H. ZAPP - A. WEISS - S. KORTA, (eds.), *Ius canonicum in Oriente et in Occidente*, Frankfurt/M., Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag 2003 («Adnotationes in ius canonicum», 25), pp. 743-758; R. AHLERS, *Rituszugehörigkeit und Rituswechsel nach CIC und CCEO*, in ZAPP, *Ius canonicum in Oriente et in Occidente...*, cit., pp. 423-432 [qui, pp. 425-428]; G. TREVISAN (ed.), *Quando si diventa cristiani. I sacramenti dell'iniziazione: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano, Ancora, 2003, p. 293; A. KAPTIJN, *Le statut juridique des enfants mineurs nés des mariages mixtes catholiques-orthodoxes*, «L'année canonique», 46 (2004), pp. 259-268, [qui, p. 259].

⁷ Cf. P. GEFAELL, *Matrimonio misto ed ascrizione ecclesiastica dei propri figli: una questione riaperta? Riflessioni su alcune considerazioni recenti*, «Folia Canonica», 12 (2009), pp. 153-166.

Pertanto, ritengo che la regola del can. 29 § 1 CCEO e del nuovo can. 111 § 2 CIC si dovrebbe intendere come rivolta semplicemente ad indicare quale sarà la concreta Chiesa *sui iuris* di ascrizione nei casi in cui il figlio sia stato almeno educato in Chiesa cattolica con la volontà che sia cattolico. In questi casi, per avere certezza giuridica sull'appartenenza a quella Chiesa *sui iuris* cattolica, penso che – a richiesta del genitore cattolico – si dovrebbe procedere alla registrazione nel libro dei battesimi della parrocchia cattolica di domicilio, indicando che il battesimo fu celebrato nella Chiesa ortodossa.

4. IL MOMENTO CONCRETO DEL CAMBIO DI CHIESA *SUI IURIS*

Il can. 112 CIC, nella sua precedente formulazione, non offriva un criterio per sapere in quale momento preciso si produce il cambiamento di Chiesa *sui iuris*, nei casi in cui la legge lo permette. Il can. 36 del CCEO, invece, lo stabilisce con precisione. L'art. 2 del nuovo *motu proprio*, quindi, aggiunge al can. 112 CIC un paragrafo 3 dello stesso tenore del summenzionato canone orientale. Vale a dire: una volta ricevuta la licenza della Sede Apostolica (can. 112 § 1, 1°), oppure il permesso scritto dei due Vescovi interessati,⁸ il passaggio avrà valore dal momento della dichiarazione fatta davanti all'Ordinario del luogo della Chiesa *sui iuris* a cui sarà ascritto o davanti al parroco proprio (o al sacerdote delegato dall'uno o dall'altro) e a due testimoni. Il nuovo testo segnala pure che tale cambiamento di Chiesa *sui iuris* va annotato nel libro dei battesimi, ma questo è soltanto per ribadire ciò che già disponeva il can. 535 § 2 CIC.

5. IL REGISTRO DELL'ASCRIZIONE ALLA CHIESA *SUI IURIS*

Come appena detto, il vecchio can. 535 § 2 CIC (sui libri parrocchiali) stabiliva che nel registro del battesimo deve essere annotato l'eventuale “cambiamento” di Chiesa *sui iuris* da parte dell'interessato, ma non prevedeva il dovere di annotare a quale Chiesa *sui iuris* era stato ascritto nel momento del battesimo. Ciò non era stabilito neppure dal can. 877 § 1 CIC (sul battesimo). Tale dovere si prevede invece nel Codice orientale (cf. cc. 296 § 2 e 689 § 1 CCEO) vincolando esplicitamente la Chiesa latina (cf. can. 37 CCEO). Benché tenuti ad osservare ciò che si dispone esplicitamente per loro nel can. 37 CCEO, molti parroci latini non hanno la possibilità di consultare il codice orientale, e perciò era conveniente includere la norma anche nel codice latino. Pertanto, ora l'art. 3 del *motu proprio* inserisce tale dovere nel can. 535 § 2 CIC, ma ritengo che sarebbe stato auspicabile aggiungerlo più propriamente anche nel can. 877 § 1 CIC.

⁸ Cf. can. 32 § 2 CCEO e SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi*, 26 novembre 1992, «AAS», 85 (1993), p. 81.

6. IL FIGLIO DI DUE ORTODOSSI BATTEZZATO DA UN SACERDOTE CATTOLICO

Nel codice orientale si prevede l'eventualità che un ministro cattolico orientale possa battezzare lecitamente il bambino figlio di due cristiani non cattolici, se i genitori (o almeno uno di loro o colui che ne fa legittimamente le veci) lo richiedano spontaneamente, quando per loro è fisicamente o moralmente impossibile accedere al proprio ministro (cf. can. 681 § 1 CCEO).⁹ Ora gli artt. 4 e 5 del nuovo *motu proprio* hanno introdotto tale possibilità nel can. 868 CIC.

Come curiosità, va rilevato che il testo del *motu proprio* promulgato su «L'Osservatore Romano» adopera l'espressione «*corporaliter ... impossibile*» al posto di «*physice ... impossibile*» (che è quella usata tradizionalmente nel linguaggio giuridico). La nuova dicitura può sembrare un po' bizzarra, ma è sostanzialmente equivalente a quella usata nel canone del CCEO.

Questa norma del *motu proprio* introduce una novità nella disciplina latina, finora limitata ai ministri cattolici orientali. Alcuni si sono interrogati sulla portata ed incidenza di tale norma nei rapporti ecumenici nonché sulla sua ammissibilità da parte delle autorità non cattoliche. A questo proposito, va sottolineato che la possibilità di battezzare quei bambini non significa che vengano registrati come cattolici, perché in realtà essi apparterranno alla confessione dei loro genitori. Infatti, si tratta di un'eccezione al principio generale stabilito dal n. 2° del § 1 dello stesso canone, secondo cui un ministro cattolico non può battezzare lecitamente un bambino se non ha la speranza fondata che esso sarà educato nella religione cattolica. Nel caso previsto dalla nuova normativa, il ministro può battezzarlo, benché abbia la certezza che il bambino non sarà cresciuto come cattolico.

In verità, tale possibilità non è limitata ai figli di genitori ortodossi, perché secondo il testo legale essa si potrebbe adoperare per i figli di cristiani di qualsiasi denominazione, anche quelli appartenenti alle Comunità nate dalla Riforma Protestante.

Basandosi sulla comunione reale anche se non piena e sulla necessità della grazia del battesimo, la norma dunque stabilisce un nuovo caso lecito di *communicatio in sacris*. Tale eventualità si giustifica soprattutto quando nella

⁹ Per più particolari, cf. M. BROGI, *Aperture ecumeniche del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, «Antonianum», 66 (1991), pp. 466-467; D. SALACHAS, *I battezzati non cattolici e la promozione dell'unità dei cristiani alla luce del nuovo codice dei canoni delle Chiese orientali*, in D. J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.F.M. (a cura di), *Vitam impendere Magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe Di Mattia, O.F.M.Conv.*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Lateranense-Libreria Editrice Vaticana, 1993, pp. 311-334 (qui, p. 333).

tradizione dei genitori sia importante che il battesimo venga conferito da un ministro sacro. Ciò accade di solito nelle Chiese ortodosse, mentre sarà improbabile nelle Comunità protestanti.

Ad ogni modo, occorrerà promuovere accordi istituzionali con le autorità non cattoliche affinché riconoscano un battesimo così amministrato, perché la sua accettazione (o il suo rigetto) avrà evidenti ripercussioni giuridiche, cominciando dalla corrispondente registrazione nel libro dei battesimi di quella confessione.

Difatti, questo tipo di battesimo non deve essere registrato nel normale libro dei battesimi della parrocchia cattolica dove è stato amministrato, perché il bambino non sarà cattolico. Quindi, il parroco cattolico dovrà rilasciare un certificato di battesimo ai genitori acattolici affinché – quando abbiano l’occasione – lo presentino alle autorità della propria confessione, competente per annotare tale battesimo nei loro registri. Al riguardo, la Conferenza episcopale spagnola¹⁰ e poi quella italiana hanno giustamente previsto che «in questo caso, il battesimo non deve essere registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori».¹¹

7. L’INTERVENTO DEL SACERDOTE NELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO DI FEDELI ORIENTALI

L’articolo 6 del nuovo *motu proprio* vuole chiarire definitivamente una discussione durata più di vent’anni. Con tale articolo si aggiunge un § 3 al can. 1108 CIC, in cui si afferma che «solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica».

È risaputo che il can. 828 CCEO richiede *ad validitatem* che il matrimonio sia celebrato con rito sacro, e chiarisce che tale rito sacro consiste nell’intervento del *sacerdote* che assiste e benedice. Infatti, secondo le tradizioni delle Chiese orientali, la benedizione del presbitero o del vescovo è necessaria per la validità del sacramento del matrimonio (cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1623). I diaconi orientali non possono impartire benedizioni e, perciò, nemmeno possono essere validi assistenti per la forma canonica del

¹⁰ Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española», Anno xx, N. 76 (30 giugno 2006), pp. 51-55, n. 7.

¹¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – UFFICIO NAZIONALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO & UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23 febbraio 2010, n. 10, www.chiesacattolica.it. Cf. anche P. GEFAELL, *Rapporti tra orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO*, «Eastern Canon Law», 1/1-2 (2012), pp. 249-274 [qui, pp. 256-257].

matrimonio. Invece, il can. 1108 § 1 CIC prevede la possibilità del diacono delegato come assistente valido. Inoltre, LG 29 afferma che i diaconi possono benedire i matrimoni. Perciò era sorta una discussione sulla validità o meno del matrimonio benedetto da un diacono latino, quando almeno una delle parti fosse orientale.¹² Finora, le risposte particolari del PCTL si limitavano ad affermare che il diacono non doveva celebrare tali matrimoni, ma non si era definitivamente chiarito se in caso di celebrazione fossero validi o meno. Le discussioni sono continuate¹³ fino al chiarimento introdotto da questo *motu proprio*.

A mio avviso, la norma dell'art. 6 del *motu proprio* sarebbe stata più chiara se avesse affermato esplicitamente che in questi casi l'intervento del sacerdote include necessariamente la *benedizione* del matrimonio. Infatti, secondo il testo promulgato, si potrebbe arrivare a pensare che sia sufficiente una sua semplice «assistenza» formale, senza benedizione liturgica, cosa che sarebbe contraria alla norma orientale, non compiendo in tal modo l'armonizzazione voluta dal *motu proprio*.

Comunque, d'ora in poi è chiaro che nessun diacono può assistere validamente a tali matrimoni. Tuttavia, occorre interrogarsi sulla validità di quei matrimoni precedentemente celebrati da diaconi latini. Ho già scritto che tali matrimoni vanno ritenuti validi, almeno perché, in caso di dubbio di diritto, la legge sul requisito della benedizione del sacerdote non obbligava (cf. can. 14 CIC – can. 1496 CCEO).¹⁴

Il *motu proprio* procede ad adeguare altri canoni del CIC che hanno qualche correlazione con la novità normativa introdotta dal nuovo § 3 del can. 1108 CIC. Così, l'art. 8 del *motu proprio* aggiunge alla fine del § 1 del can. 1111 CIC la clausola «restando però fermo ciò che si prescrive nel can. 1108 § 3», per rendere ancora più chiaro che, per assistere ai matrimoni in cui almeno una delle parti è orientale, non si può delegare tale facoltà ai diaconi. Parimenti, anche se sembra ovvio, l'art. 9 aggiunge la stessa clausola alla fine del § 1 del can. 1112 CIC, per escludere la possibilità di delega ai laici per assistere a questo tipo di matrimonio. Infine, nel § 1 del can. 1127 CIC, che riguarda la

¹² Joseph Prader affermava che erano validi (cf. J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, 2ª ed., Roma, PIO, 2003 («Kanonika», 1), p. 266), mentre Dimitri Salachas ed altri dicevano il contrario (cf. D. SALACHAS - K. NITKIEWICZ, *Inter-Ecclesial Relations between Eastern and Latin Catholics: A Canonical-Pastoral Handbook*, Edizione inglese curata da George Dimitry Gallaro, Washington DC, CLSA, 2009, p. 29).

¹³ Cf., per esempio: V. D'SOUZA, *Delegating a Deacon to Bless the Marriage of a Latin and an Eastern Catholic*, «Studies in Canon Law», 9 (2013), pp. 385-398.

¹⁴ Cf. P. GEFAELL, *Some Canon Law issues on the Pastoral Care of Eastern Faithful outside of their Church sui iuris*, in L. LORUSSO - L. SABBARESE (a cura di), *Oriente e Occidente: respiro a due polmoni*, Studi in onore di Dimitrios Salachas, Roma, Urbaniana University Press, 2014, pp. 21-36 [qui, p. 32].

forma di celebrazione del matrimonio misto con parte ortodossa, l'art. 11 del *motu proprio* modifica l'espressione «si richiede l'intervento di un ministro sacro» con quella più specifica «si richiede l'intervento del sacerdote», per escludere i diaconi. Comunque, come abbiamo detto sopra, sarebbe stato più chiaro stabilire «si richiede la *benedizione* del sacerdote», perché non si tratta di qualsiasi “intervento”,¹⁵ anche se a mio avviso la necessità della benedizione si può ritenere implicita nella clausola finale del can. 1127 § 1 («salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto»).

8. COMPETENZA DELL'ORDINARIO E DEL PARROCO LATINI PER CELEBRARE IL MATRIMONIO DI DUE ORIENTALI LORO SUDDITI

La dicitura del vecchio can. 1109 CIC1983 ha posto sempre problemi di interpretazione. Secondo tale canone, l'Ordinario del luogo e il parroco dentro il loro territorio possono assistere validamente ai matrimoni «non solo dei sudditi ma anche dei non sudditi, purché almeno uno di essi sia di rito latino».

La clausola finale richiede che almeno una delle parti appartenga al rito latino. Tale requisito incide sulla validità della celebrazione di quel matrimonio e, quindi, ha molta rilevanza. Tuttavia, ciò che non rimaneva chiaro è se tale clausola va riferita ai sudditi e ai non sudditi, oppure solo ai non sudditi.

L'interpretazione secondo cui la clausola implica tutti – sudditi e non sudditi – ha come conseguenza che, se i due sposi sono orientali, nella Chiesa latina l'Ordinario del luogo e il parroco sarebbero sempre incompetenti per assistere a tale matrimonio, perfino se quei fedeli fossero stati affidati legitti-

¹⁵ Parecchie Chiese ortodosse non riconoscono valido il matrimonio misto celebrato in Chiesa cattolica, neppure se benedetto da un sacerdote cattolico, perché – dicono – nella Chiesa cattolica il sacerdote non benedice in veste di ministro del sacramento (cf. P. SZABÓ, *Matrimoni misti ed ecumenismo. Prospettive del riconoscimento ortodosso dei matrimoni misti con speciale riguardo al caso della celebrazione cattolica*, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *Ius Ecclesiarum, vehiculum caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennio dell'entrata in vigore del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano, LEV, 2004, pp. 235-259 [qui, pp. 247-250]). Come si vede, qui è in gioco la dottrina sul ministro del sacramento del matrimonio nelle Chiese ortodosse, diversa da quella della Chiesa cattolica (cf. CCC n. 1623). A questo riguardo, ritengo che, malgrado il can. 780 § 2 CCEO e l'art. 2 § 2, 1° DC stabiliscano che la disciplina ortodossa va tenuta in conto, in questo caso da parte della Chiesa cattolica non si deve mettere in questione la validità di tale matrimonio. Infatti, la Chiesa cattolica si ritiene competente sul matrimonio di qualsiasi battezzato (cf., p. es., can. 1671 MMI – can. 1357 MIDI), pur se abitualmente non voglia esercitare tale competenza verso i non cattolici (cf. «Communicationes», 15 [1983], p. 223). In questo caso, la norma codiciale richiede che i matrimoni misti di regola siano celebrati secondo la forma canonica cattolica, ammettendo la forma ortodossa solo come eccezione (cf. can. 1127 § 1 CIC – can. 834 § 1 CCEO). Perciò mi sembra ovvio che la legittima celebrazione cattolica sia valida anche nel caso in cui non sia riconosciuta dagli ortodossi.

mamente alla loro cura pastorale (in forza del can. 916 §§ 4 e 5 CCEO,¹⁶ oppure perché appartenenti ad un Ordinariato per gli orientali senza gerarchia propria, ecc.).

In Spagna, il documento *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales*, del 21 novembre 2003, aveva infatti adoperato questa interpretazione, stabilendo nel suo n. 29 che: «Para asistir y bendecir el matrimonio canónico de dos católicos orientales, el Ordinario del lugar y el párroco latinos son, de suyo, incompetentes, aunque los contrayentes sean súbditos».¹⁷

A primo sguardo, sembrerebbe che tale interpretazione fosse confermata da una vecchia risposta della Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale del 3 maggio 1953. Difatti, il can. 1095 § 1 n. 2 del CIC1917 (precedente normativo del can. 1109 CIC1983) stabiliva che nel loro territorio il parroco e l'Ordinario del luogo «matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide assistunt», senza alcuna clausola esplicita che escludesse la loro competenza sui fedeli di altro rito, mentre il can. 86 § 1 n. 2 del m.p. *Crebrae Allatae* (CA) aggiungeva alla fine la clausola «sive contraentes sunt subditi, sive non subditi, modo sint sui ritus». Quindi, si era domandato se tale differenza si doveva capire nel senso che quelle autorità ecclesiastiche potessero assistere al matrimonio di due fedeli di un altro rito. A tale domanda la Commissione aveva risposto negativamente.¹⁸ Questa risposta comportò certamente un cambiamento nella disciplina del can. 1095 CIC1917, anche se fu poco conosciuta dai parroci latini.¹⁹

¹⁶ CCEO can. 916: «... §4. Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris* che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare. §5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica».

¹⁷ CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales*, LXXXI Asamblea plenaria, 17-21 novembre 2003, n. 29, «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española», anno 17, n° 71 (2003), pp. 56-63. [D'ora in poi: CEE, *Orientaciones*].

¹⁸ «D. – An verba can. 86 § 1 n. 2 [CA]: “... sive contraentes sunt subditi sive non subditi, modo sint sui ritus”, collata cum verbis can. 1095 § 1 n. 2 CIC [1917]: “... in quo (territorio) matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide assistunt”, ita intelligenda sint ut parochus et loci Hierarcha orientalis ritus valeant valide assistere matrimonio duorum fidelium latini ritus, itemque ut parochus et loci Hierarcha latini ritus valide assistere valeant matrimonio duorum fidelium orientalis ritus. R. – Negative». PONTIFICIA COMMISSIO AD REDIGENDUM CODICEM IURIS CANONICI ORIENTALIS, *Interpretationes authenticæ* [m.p. *Crebrae Allatae*], 3 maggio 1953, can. 86 § 2 n. 2, «AAS», 45 (1953), p. 313.

¹⁹ Cf. CL. PUJOL, *Adnotationes ad Responsa circa MP “Crebrae allatae sunt”*, «Periodica», 43 (1954), pp. 152-155.

Tuttavia bisogna sapere che tre anni dopo – il 30 novembre 1956 – quella risposta fu ulteriormente chiarita dalla Congregazione per le Chiese orientali nel senso che «detta clausola “modo sint sui ritus” vale soltanto quando gli orientali abbiano sul posto una parrocchia del loro rito legittimamente e formalmente eretta».²⁰

Difatti, il testo del can. 86 CA, se letto interamente,²¹ lasciava ben chiaro che il Gerarca del luogo e il parroco erano competenti per assistere al matrimonio dei fedeli di un altro rito se erano loro sudditi in ragione degli stessi criteri oggi stabiliti dal can. 916 §§ 4 e 5 CCEO.

Per questo motivo, durante i lavori di codificazione del CCEO, sin dalla prima bozza, la clausola fu riferita solo ai non sudditi,²² e il testo rimase immutato²³ fino allo schema del 1986 in cui si cambiò la dicitura per renderla

²⁰ «... Il problema più grave è additato da Vostra Eccellenza nell'inciso “modo sint sui ritus” del can. 86, par. 1, n. 2, del M.P. *Crebrae allatae* – nella disciplina del matrimonio –, che fa del rito una condizione di validità e di cui l'Eccellenza Vostra proponeva l'abolizione. Questo Sacro Dicastero si rende perfettamente conto delle difficoltà e complicazioni che una tale clausola irritante comporta; giudica tuttavia che esse vengano notevolmente ridotte quando si abbia presente che detta clausola “modo sint sui ritus” vale soltanto quando gli orientali abbiano sul posto una parrocchia del loro rito legittimamente e formalmente eretta. ... ». S.C. PRO ECCL. ORIENT., *Decl. Part. ad Delegatum Apostolicum in S.F.A.S. Prot. N. 576/56*, 30.XI.1956, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, Roma 1987, n. 4617.

²¹ Ecco i brani che ci interessano del can. 86 del m.p. *Crebrae allatae*: «§ 1. Parochus et loci Hierarcha valide matrimonio assistunt: (...) 2° Intra fines dumtaxat sui territorii sive contrahentes sunt subditi, sive non subditi, modo sint sui ritus; (...) § 2. Matrimonio fidelium diversi ritus valide assistit Hierarcha loci et parochus qui ad normam § 3, nn. 2-4 est eorum proprius Hierarcha vel parochus. § 3. (...) 2° Deficiente parocho pro fidelibus alicuius ritus, horum Hierarcha designet alius ritus parochum, qui eorundem curam suscipiat, postquam idem Hierarcha habuerit consensum Hierarchae parochi designandi; 3° Extra territorium proprii ritus, deficiente huius ritus Hierarcha, habendus est tamquam proprius, Hierarcha loci. Quodsi plures sint, ille habendus est tamquam proprius, quem designaverit Sedes Apostolica vel, obtento eiusdem consensu, Patriarcha, si iure particulari cura fidelium sui ritus extra patriarchatus commorantium ei commissa est. 4° Proprius vagi parochus vel Hierarcha est sui ritus parochus vel Hierarcha loci ubi vagus actu commoratur; deficiente parocho vel Hierarcha sui ritus, servantur normae in nn. 2, 3 statutae; (...)». «AAS», 41 (1949), pp. 107-108.

²² «Nuntia», 8 (1979), p. 23: «Can. 52 (can. 86 CA): Parochus et loci Hierarcha a die initi officii, quamdiu valide officio funguntur, valide matrimonia, sive contrahentes sunt subditi, sive non subditi modo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae sui ritus, celebrant intra fines sui territorii ubique, nisi Hierarcha loci, quoad loca sui ritus, expresse renuerit». Infatti, in quella stessa occasione la PCCICOR ribadì che la risposta del 1953 riguardava solo i non sudditi: «Clausula “modo sint sui ritus” vi responsi Pont. Commissionis pro Codice Orientali diei 3 maii 1953 (...) ita intelligenda est ut *relate ad non subditos* parochus et loci Hierarcha orientalis valide assistere non possunt matrimonio duorum latinorum, neque parochus et loci Ordinarius latinus matrimonio duorum orientalium». *Ibid.* p. 22. La corsiva è mia.

²³ Cf. «Nuntia», 10 (1980), p. 51, can. 164 § 1 (CA 86); «Nuntia», 15 (1982), p. 81, can. 164 § 1 (CA 86).

ancora più chiara.²⁴ Di conseguenza, ora nel can. 829 § 1 CCEO – parallelo al can. 1109 CIC – è evidente che il requisito di appartenere alla stessa Chiesa *sui iuris* del celebrante si riferisce solo ai non sudditi: «Can. 829 – § 1. Hierarcha loci et parochus loci capta possessione canonica officii, dum legitime officio funguntur, intra fines sui territorii ubique valide benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi».²⁵

Pertanto, secondo il testo del canone orientale è assolutamente chiaro che il Gerarca del luogo e il parroco del luogo sono competenti per celebrare i matrimoni dei loro sudditi, anche se appartenenti ad altra Chiesa *sui iuris*.

Invece, dal processo di redazione del can. 1109 CIC1983 emerge una prospettiva non soddisfacente. Infatti, la clausola «dummodo eorum alteruter sit ritus latini» era stata introdotta per la prima volta alla fine del testo dell'altra can. 1063 dello Schema CIC del 1980.²⁶ A tale clausola, diversi membri della PCCICR avevano chiesto di aggiungere l'eccezione del caso in cui quei fedeli non avessero proprio Gerarca nel territorio, oppure di togliere la clausola, perché nei piccoli villaggi i migranti spesso non trovavano un parroco del proprio rito. La Segreteria della PCCICR non accettò queste proposte, appellandosi alla risposta del 3 marzo 1953,²⁷ senza però aver presente il summenzionato chiarimento fatto dalla Congregazione per le Chiese orientali nel 1956 nonché il chiaro senso dell'intero can. 86 CA.

Perciò, nel 1983 fu data un'ulteriore risposta particolare ribadendo che «gli

²⁴ «Nuntia», 24-25 (1987), p. 149: «Can. 824 - § 1. Hierarcha loci et parochus capta possessione canonica officii, dum legitime officio funguntur, intra fines sui territorii ubique valide benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi».

²⁵ Occorre sottolineare che il testo ufficiale è quello in lingua latina, perché le traduzioni italiana, spagnola ed inglese del CCEO hanno lasciato la clausola di cui parliamo alla fine del canone, e perciò in quelle traduzioni non si percepisce alcuna differenza con il testo del can. 1109 CIC.

²⁶ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO [PCCICR], *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum, Curiae Romanae, Universitatem Facultatumque Ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum Vitae Consacratae Recognitum*, Città del Vaticano, LEV, 1980, can. 1063.

²⁷ «Can. 1063: 1. Addatur in fine “vel ritus qui proprium Exarcam in illo territorio non habet” (Duo Patres). 2. Supprimatur restrictio “dummodo eorum alteruter sit ritus latini” quia, validitatem matrimonii cum tangat, plura creat problemata, praesertim hodiernis temporibus, ratione maxima mobilitatis et migrationis. Saepissime fideles alius ritus in parvis pagis non inveniunt pastorem proprii ritus (Duo Patres). R. Est ius vicens. Cf. resp. Pont. Comm. pro Codice Orientali die 3 martii 1953 («AAS», 45 [1953], 313). Non pertinet ad C.I.C. normas pro his casibus ferre. In casibus citatis sufficienter providetur, sive per can. 1071 sive per can. 1068 [schematis], vel melius, per aequivalentes canones C.I.C.O.». PCCICR, *Relatio complectens synthesis animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitatum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, «Communicationes», 15 (1983), p. 235.

Orientali che hanno domicilio o quasi domicilio nei territori ove vi è soltanto Gerachia latina (...) sono semplicemente sudditi dell’Ordinario del luogo, latino, (...) a tutti gli effetti giuridici, non esclusa la “delega” menzionata (...). Tutti i sacerdoti che hanno “proper delegation” dagli Ordinari Latini di territori qui circoscritti, possono assistere validamente ai matrimoni di Orientali, sudditi di questi Ordinari». ²⁸

Comunque, malgrado l’ennesimo chiarimento operato nel 1990 dal can. 829 § 1 CCEO, il n. 29 del sopracitato documento spagnolo *Orientaciones* affermava in nota che non si può ricorrere al testo del canone orientale per chiarire il senso del can. 1109 CIC, perché «hay que tener en cuenta que los cánones del CIC son sólo para la Iglesia latina (CIC 1), y los cánones del CCEO son para todas y solas las Iglesias orientales, a no ser que, en lo referente a las relaciones con la Iglesia latina, se establezca expresamente otra cosa (CCEO 1). No cabe, pues, aplicar la legislación latina a fieles católicos orientales, ni la legislación oriental a los fieles católicos latinos». ²⁹ Tale giustificazione non mi sembra adeguata, perché il ricorso ai luoghi paralleli è un valido criterio per l’interpretazione dei testi legali poco chiari (cf. can. 17 CIC) ³⁰ e, in questo senso, il testo del can. 829 § 1 del Codice orientale, parallelo al can. 1109 CIC, poteva servire benissimo per chiarire il dubbio sorto dalla meno chiara dicitura della norma latina. ³¹

Per dirimere definitivamente i contrasti interpretativi, l’art. 7 del nuovo *motu proprio* ha optato per cambiare il testo del can. 1109 CIC adeguandolo a quello del can. 829 § 1 CCEO. Quindi, ora, dal testo latino ³² del can. 1109 rimane evidente che l’Ordinario del luogo e il parroco latini sono competenti

²⁸ COMM. COD. ORIENT., *Respon. Part. Pro-praesidi Commissionis Codici iuris canonici recognoscendo*. Prot. N. 44/83/2, 16.VI.1983, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, Roma 1987, n. 4985, col. 8650-8651 [qui, col. 8651]. Vedi anche J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, cit., p. 233.

²⁹ CEE, *Orientaciones*, p. 60, nota 25. Cf. anche M. C. MUSOLES CUBEDO, *Criterios pastorales y jurídicos aplicables a los católicos orientales en España, especialmente en materia matrimonial. A la luz de la Pastoral de migraciones, el Código de las Iglesias Orientales y la Instrucción Dignitas Con-nubii*, «Revista Española de Derecho Canónico», 65 (2008), pp. 537-562 [qui, p. 545].

³⁰ Cf. P. GEFAELL, *Relaciones entre los dos códigos del único “Corpus iuris canonici”*, «Ius canonicum», 39 (1999), pp. 605-626 [qui, pp. 618-619]; L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Roma, PIO, 2003 («Kanonika», 11), pp. 257-259.

³¹ Cf. P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola “Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España (17-21 de noviembre de 2003)” e “Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones (27-31 de marzo de 2006)”*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 861-876 [in concreto, pp. 868-870]; L. LORUSSO, *Servizio pastorale agli orientali cattolici in Spagna*, «Angelicum», 84 (2007), pp. 423-436.

³² Va ancora sottolineato che il testo ufficiale è quello latino, perché – inspiegabilmente – la traduzione italiana riportata su «L’Osservatore Romano» riporta, di nuovo, la surriferita clausola alla fine del testo del can. 1109 CIC, e così non cambierebbe nulla rispetto al vecchio testo (cosa che sarebbe assurda).

per celebrare il matrimonio di due orientali se sono loro sudditi. L'incompetenza si verifica solo qualora non siano loro sudditi (perché non hanno il domicilio in quel territorio, o perché nel territorio esiste anche una circoscrizione ecclesiastica della loro Chiesa *sui iuris*, oppure un Ordinariato per orientali con giurisdizione esclusiva).

9. IL SACERDOTE CATTOLICO CHE BENEDICE IL MATRIMONIO DI DUE FEDELI ORTODOSSI

Il can. 833 CCEO³³ permette al Gerarca (orientale) del luogo di concedere a qualsiasi sacerdote (quindi anche latino) la facoltà di benedire il matrimonio di due ortodossi in certe circostanze. Il Codice latino, invece, non prevedeva alcunché al riguardo. Pertanto, l'art. 10 del nuovo *motu proprio* ha aggiunto il § 3 al can. 1116 CIC che raccoglie questa possibilità.³⁴ Bisogna comunque far notare alcune diversità tra il testo del canone orientale e il testo dell'articolo del *motu proprio*, che mi sembrano non indifferenti.

In effetti, il can. 833 § 1 CCEO richiede, come condizione, che i fedeli ortodossi in questione «non possano recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio», mentre questa condizione non è stata raccolta nel testo dell'art. 10 del *motu proprio*. Mi sembra comunque che tale condizione deve considerarsi implicita, perché lo postula la ragione di essere della norma, che mira precisamente a venire incontro ai casi in cui i fedeli ortodossi sono privi di sacerdoti e, perciò, non possono vedere benedetto il loro matrimonio già celebrato in forma straordinaria (il can. 1116 § 1 CIC a cui rimanda il nuovo paragrafo richiede appunto tale impossibilità). Nel can. 832 § 2 del CCEO si prevede, infatti, una norma simmetrica a questa, in base alla quale i matrimoni dei fedeli cattolici orientali celebrati in forma straordinaria per mancanza di sacerdote competente, se possibile, siano poi benedetti da un altro sacerdote, e «in questi casi può essere chiamato anche un sacerdote acattolico».

³³ Can. 833 CCEO: «§1. Il Gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani di qualche Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio.

§2. Il sacerdote cattolico, se è possibile, prima di benedire il matrimonio informi della cosa la competente autorità di quei fedeli cristiani».

³⁴ Art. 10 DCC: «Il can. 1116 CIC avrà d'ora in poi un terzo paragrafo col testo seguente: «§3. In aggiunta a quanto stabilito dal § 1, nn. 1 e 2, l'Ordinario del luogo può conferire a qualunque sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica se spontaneamente lo chiedano, e purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Il medesimo sacerdote, tuttavia con la necessaria prudenza, informi della cosa l'autorità competente della Chiesa non cattolica interessata».

Se si trascurasse il rispetto del requisito sull'impossibilità o grave difficoltà di recarsi al proprio sacerdote, e i sacerdoti cattolici cominciassero a benedire indiscriminatamente tali matrimoni soltanto in base alla richiesta spontanea dei fedeli ortodossi interessati, certamente si aprirebbe una seria controversia ecumenica con le autorità ortodosse.

Per evitare ulteriori polemiche con la gerarchia ortodossa, occorre inoltre sottolineare che la norma non conferisce al sacerdote cattolico la facoltà di “celebrare” il matrimonio degli ortodossi. La Chiesa cattolica rispetta la giurisdizione delle Chiese ortodosse sui loro fedeli e non vuole intromettersi nella loro cura pastorale. Il sacerdote cattolico soltanto impartisce una benedizione ad un matrimonio ormai celebrato validamente in forma straordinaria secondo le leggi ortodosse, vale a dire quando esse permettono tale celebrazione con la sola presenza di due testimoni a causa dell'assenza del sacerdote ortodosso competente. È questa la ragione per cui la norma prevede che il sacerdote cattolico, prima di impartire la benedizione, deve constatare che si tratta di un matrimonio valido e lecito, secondo le leggi ortodosse (questo è il senso della clausola «purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio»), e poi deve informare l'autorità ortodossa competente, se è prudentemente possibile. Quindi, mi pare importante accertare che la Gerarchia della Chiesa ortodossa interessata riconosca come validi i matrimoni così celebrati in forma straordinaria,³⁵ perché sarebbe irragionevole che il sacerdote cattolico benedica un matrimonio invalido per gli ortodossi.

Ad ogni modo, bisogna ammettere che nella tradizione orientale la benedizione del sacerdote si ritiene parte integrante della celebrazione del sacramento del matrimonio e, pertanto, tale benedizione del sacerdote cattolico “sopraggiunta” ad un matrimonio ormai celebrato validamente, se vista con mentalità ortodossa, facilmente apparirà come il perfezionamento sacramentale di un previo matrimonio naturale, cosa che non concorda con la dottrina cattolica sull'unione tra matrimonio naturale e sacramentale.³⁶ Per la Chiesa cattolica il matrimonio in forma straordinaria è sacramento sin dall'inizio, anche se nel caso di matrimonio di fedeli orientali conviene che la benedizione sia impartita al più presto possibile per rispettare la loro tradizione. Occorre quindi chiarire questi particolari agli interessati.

³⁵ Cf. P. GEFAELL, *I documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in S. MARINČÁK (ed.), *Diritto particolare nel Sistema del CCEO. Aspetti teorici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche*, Kosiče, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2007 («Orientalia et Occidentalia», vol. 2), pp. 355-371 [qui, p. 368].

³⁶ Cf. P. GEFAELL, *Some Canon Law issues on the Pastoral Care of Eastern Faithful outside of their Church sui iuris*, cit., p. 34.

Ci auguriamo che questo nuovo *motu proprio* serva a favorire la cura pastorale dei fedeli orientali presenti nelle circoscrizioni latine. Come dicevo all'inizio di queste pagine, restano parecchie altre norme da armonizzare,³⁷ ma ciò che ha compiuto il *motu proprio* è un ottimo contributo.

³⁷ Cf. p.es. quelle indicate in P. GEFAELL, *Harmonizing the two Codes*, cit., pp. 16-18.